

COMUNE DI CORMONS

**PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL MONTE QUARIN**

Progettisti:
Arch. Enzo Spagna
Arch. Giulio Valentini

Consulenti:
Dott. Geol. Mauro Marini
Dott. Nat. Pierpaolo Merluzzi

NORME DI ATTUAZIONE

Cormons, 20 dicembre 2000

INDICE

Titolo primo	pag. 4
Capo I Disposizioni preliminari	pag. 4
Art. 1 Finalità generali ed obiettivi di piano	
Art. 2 Gli elementi di piano	
Art. 3 La cartografia	
Art. 4 Le norme di attuazione	
Titolo secondo	pag. 8
Capo I Direttive generali	pag. 8
Art. 5 Finalità	
Art. 6 Direttive generali nei riguardi dell'assetto idrogeologico	
Art. 7 Direttive generali nei riguardi dell'assetto vegetazionale	
Art. 8 Direttive generali nei riguardi dell'assetto edilizio ed infrastrutturale	
Titolo terzo	pag. 11
Capo I Zone omogenee ed infrastrutture a rete	pag. 11
Art. 9 Definizione delle zone omogenee e delle infrastrutture a rete	
Capo II Indirizzi progettuali specifici per zona omogenea	pag. 12
Art.10 Zone edificate di rilevante interesse storico – culturale (Zona omogenea QA1)	
Art.11 Zone edificate di interesse storico – culturale (Zona omogenea QA2)	
Art.12 Zone edificate di interesse ambientale (zona omogenea QA3)	
Art.13 Manufatti di particolare interesse paesaggistico ed ambientale (Zona omogenea QA4)	
Art.14 Zone edificate con elevato grado di trasformazione (Zona omogenea QB1)	
Art.15 Indirizzi progettuali comuni per il recupero del patrimonio edilizio esistente	
Art.16 Indirizzi progettuali comuni per la sistemazione delle aree circostanti le zone edificate	
Art.17 Zone boscate (Zona omogenea QE2)	
Art.18 Zone a prato (Zona omogenea QE3)	
Art.19 Zone agricole di interesse paesaggistico (Zona omogenea QE4)	

Art.20 Zone di tutela naturalistica (Zona omogenea QF)
Art.21 Corsi d'acqua ed aree di rispetto (Zona omogenea QO)

Capo III Indirizzi progettuali per le infrastrutture a rete pag. 34

Art.22 Viabilità principale e secondaria
Art.23 Viabilità forestale
Art.24 Servizi tecnologici
Art.25 Pali tutori o di sostegno alle reti tecnologiche

Titolo quarto pag. 39

Capo I Norme finali pag. 40

Art.26 Aree soggette a fenomeni franosi
Art.27 Edifici o manufatti in contrasto
Art.28 Norme finali

Allegati pag. 41

Allegato 2A: Scheda tecnica riguardante le caratteristiche geotecniche–geomeccaniche dei materiali pag. 41

Allegato 2B: Scheda tecnica relativa alla compilazione della relazione geotecnica–geologico applicata inerente i progetti di recupero e di ristrutturazione pag. 42

Allegato 2C: Scheda tecnica relativa al dimensionamento delle opere di smaltimento delle acque nelle aree interessate dalle colture pag. 43

Allegato 3A: Specie arboree ed arbustive di cui è consigliata l'introduzione nelle zone boscate (Zona omogenea QE2) pag. 46

Allegato 3B: Specie arboree ed arbustive da frutto di cui è consigliata l'introduzione nelle zone destinate a colture agrarie (Zona omogenea QE4) pag. 47

nota: in barrato i testi eliminati e in sottolineato i testi aggiunti a seguito dell'accoglimento delle prescrizioni regionali, delle opposizioni e delle osservazioni

TITOLO PRIMO

Capo I Disposizioni preliminari

Art. 1 Finalità generali ed obiettivi di piano

1. Il presente Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica del monte Quarin, nel seguito indicato sinteticamente come PRPC, costituisce strumento di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Cormons, ai sensi di quanto disposto dagli art. 10 e 45 delle relative norme di attuazione.

2. In attuazione, in particolare, di quanto disposto dall'art. 45 delle norme di attuazione del PRGC, il presente PRPC è finalizzato al perseguimento della piena valorizzazione sociale ed economica dell'area del monte Quarin, assicurando peraltro una contestuale e più incisiva azione di tutela dell'assetto idrogeologico e naturalistico dell'area, quale condizione irrinunciabile per un reinsediamento del presidio antropico nell'area del monte Quarin.

3. In relazione a tale finalità generale del PRPC gli obiettivi specifici dell'azione di piano sono:

- a) Tutela dell'assetto idrogeologico dell'area, disincentivando ulteriori interventi di trasformazione non compatibili con tale assetto, fornendo nel contempo direttive ed indirizzi progettuali per le opere ammesse finalizzati al conseguimento di maggiori livelli di sicurezza geologica ed idraulica.
- b) Tutela dell'assetto vegetazionale dell'area, con particolare riguardo ai settori di maggiore interesse naturalistico, delineando contestualmente indirizzi progettuali in grado di orientare l'assetto attuale verso condizioni suscettibili di concorrere al conseguimento di maggiori livelli di sicurezza idrogeologica ed alla riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.
- c) Tutela recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di interesse archeologico e storico – culturale, configurando nel contempo indirizzi e scelte progettuali in grado di stimolare la conoscenza e la fruizione di tale patrimonio con finalità di tipo turistico – culturale ed escursionistico.
- d) Recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio minore esistente con finalità di tipo residenziale ed agriturismo, anche attraverso la dotazione di

adeguati servizi tecnologici necessari ad un reinsediamento della presenza antropica nell'area del monte Quarin, con la esclusione delle aree non idonee dal punto di vista della sicurezza idrogeologica e della tutela ambientale.

- e) Razionalizzazione e completamento della rete dei collegamenti viabilistici interni, con particolare riguardo ai collegamenti non meccanizzati, con la finalità di favorire l'accessibilità all'area per esigenze di tipo agri – turistico, escursionistico e culturale.

Art. 2. Gli elementi di piano

1. Il PRPC è costituito, in ottemperanza alle disposizioni della L.R. n° 52/1991, da

- a) Relazione
- b) Cartografia
- c) Norme di attuazione

Art. 3 La cartografia

1. La cartografia di piano è costituita da :

- a) Cartografie tematiche, finalizzate a descrivere le principali caratteristiche territoriali dell'area oggetto di piano;
- b) Cartografia di sintesi, finalizzata a delineare lo schema di assetto territoriale di piano, con la indicazione degli ambiti di applicazione delle politiche di piano.

2. In particolare la cartografia tematica è costituita da

- a) Tav. A1 Carta geologica con elementi di pedologia;
- b) Tav. A2 Carta idrogeologica;
- c) Tav. A3 Carta fisionomica e vegetazionale;
- d) Tav. A4 Carta dei valori naturalistici;
- e) Tav. A5 Carta dell'uso storico dei suoli;
- f) Tav. A6 Carta dell'assetto della proprietà;
- g) Tav. A7 Carta delle caratteristiche insediative ed infrastrutturali:

3. La cartografia di sintesi è costituita da una planimetria dell'area oggetto di piano, in scala 1:2000, con la indicazione dello schema di assetto territoriale proposto dal PRPC (Tav. P1 Zonizzazione di progetto). Tale schema è articolato, secondo le indicazioni del Piano urbanistico regionale generale, in

- a) Zone territoriali omogenee
- b) Infrastrutture a rete

4. Le previsioni del PRPC, in ordine ai contenuti della cartografia, si attuano con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme, con particolare riguardo ai successivi Titoli secondo e terzo.

Art. 4. Le norme di attuazione.

1. Le norme di attuazione sono finalizzate a specificare il significato ed il contenuto degli elementi di piano, con la precisazione delle relative prescrizioni.

2. In particolare le norme di attuazione si articolano in:

a) Disposizioni generali finalizzate a delineare gli obiettivi generali e specifici di piano, nonché i contenuti e l'efficacia degli elementi di piano;

b) Direttive generali, in ordine alle principali componenti territoriali dell'area oggetto di piano, costituenti orientamenti generali di piano nei riguardi di tutti gli operatori, pubblici e privati, direttamente od indirettamente interessati alla fase attuativa del PRPC del monte Quarin;

c) Indirizzi specifici per zona omogenea e per le infrastrutture a rete, costituenti norme progettuali prescrittive da osservarsi nella fase attuativa del PRPC, da parte di qualsivoglia soggetto pubblico o privato, nel quadro, peraltro, delle direttive generali di cui al precedente punto;

d) Disposizioni finali finalizzate ad assicurare un raccordo normativo con le norme legislative e del PRGC vigente.

3. Le norme di attuazione contengono, in allegato, alcune schede tecniche che forniscono, ad integrazione delle indicazioni delle presenti norme, indirizzi progettuali per l'attuazione del presente PRPC. Tali elaborati sono in particolare:

a) Allegato 1. Schede tecniche per il recupero degli edifici esistenti.

b) Allegato 2A. Scheda tecnica riguardante le caratteristiche geotecniche - geomeccaniche dei materiali.

c) Allegato 2B. Scheda tecnica relativa alla compilazione della relazione geotecnica e geologica applicata inerente i progetti di recupero e di ristrutturazione degli edifici.

d) Allegato 2C. Scheda tecnica relativa al dimensionamento delle opere di smaltimento delle acque nelle aree interessate dalle colture.

e) Allegato 3A. Specie arboree ed arbustive di cui è consentita l'introduzione nelle zone boscate.

f) Allegato 3B. Specie arboree ed arbustive da frutto di cui è consigliata l'introduzione nelle zone destinate a colture agrarie.

I contenuti di cui al precedente allegato 1 devono considerarsi, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nell'ambito delle presenti norme, prescrittivi; mentre i contenuti dei successivi allegati 2A, 2B, 2C, 3A e 3B hanno un'esclusiva funzione orientativa e di indirizzo nei riguardi degli interventi attuativi del PRPC.

4. Per quanto non specificatamente disciplinato dalle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni delle norme di attuazione del PRGC vigente.

TITOLO SECONDO

Capo I Direttive generali

Art. 5. Finalità

1. Al fine di configurare un quadro di riferimento per gli indirizzi specifici di cui al successivo titolo terzo, le presenti norme delineano alcune direttive di carattere generale da osservarsi, da parte di qualsivoglia soggetto pubblico o privato, nella fase attuativa del PRPC.

2. A tale scopo le direttive sono articolate in relazione alle principali componenti territoriali dell'area oggetto di piano ed, in particolare:

- a) Assetto idrogeologico, volendo con tale termine fare riferimento alle tematiche inerenti le condizioni di equilibrio delle caratteristiche morfologiche, pedologiche, geologiche, idrogeologiche ed idrauliche delle aree comprese nel piano, con riguardo alle modificazioni antropiche ed all'utilizzo del territorio;
- b) Assetto vegetazionale, volendo con tale definizione indicare l'attuale insieme delle comunità vegetali (tipi di bosco, di prato, aree destinate a colture agrarie, etc.) – determinate od influenzate dalla attività umana – che occupano il territorio oggetto del presente piano;
- c) Assetto edilizio ed infrastrutturale, volendo con tale termine fare riferimento agli aspetti edilizi ed infrastrutturali che concorrono alla configurazione della rete insediativa dell' area del monte Quarin e che rappresentano una componente fondamentale dell'assetto ambientale e paesaggistico dell'area oggetto di piano.

Art. 6 Direttive generali nei riguardi dell'assetto idrogeologico

1. Le direttive generali inerenti l'assetto del idrogeologico sono finalizzate alla definizione della compatibilità tra il territorio e le attività umane, il contenimento o la mitigazione delle problematiche inerenti la trasformazione dell'ambiente, con particolare riguardo a:

- a) Stabilizzazione dei versanti nelle aree soggette a fenomeni franosi, tali criteri dovranno attuarsi anche in occasione di nuovi dissesti;
- b) Definizione della compatibilità geotecnica, in termini di stabilità locale e globale, nelle aree destinate ad utilizzo residenziale e produttivo, nonché ad eventuali destinazioni o completamenti funzionali;

- c) Contenimento dei fenomeni prodotti dall'erosione del terreno, attraverso la delimitazione di misure di mitigazione finalizzate alla definizione di volumi massimi di scavo e riporto, ovvero orientate alla limitazione della capacità di trasporto solido dovuto allo scorrimento superficiale ed alle canalizzazioni;
- d) Smaltimento delle acque superficiali e subsuperficiali, secondo i criteri di contenimento delle velocità di scorrimento (legate alla produzione di trasporto solido, creazione di zone di instabilità localizzate, abbassamento dei tempi di corrivazione, creazione di vasche di laminazione), preferibilmente usando le soluzioni proposte dall'ingegneria naturalistica;
- e) Definizione di criteri base inerenti gli aspetti geomorfologici – geotecnici riguardanti il miglioramento della viabilità forestale e l'accessibilità alle aree boscate e coltivate.

Art.7 Direttive generali nei riguardi dell'assetto vegetazionale

1. Le direttive generali nei riguardi dell'assetto vegetazionale, sono dettate dall'intento di mantenere, e possibilmente incrementare, nel territorio oggetto di pianificazione, un accettabile livello di diversità dei propri contenuti biologico – ambientali e paesaggistici, anche in relazione alle caratteristiche – in parte ancora evidenti nell'area del monte Quarin – dell'assetto rurale del passato recente di questo territorio.

2. L'obiettivo del PRPC è quello di favorire una gestione conservativa della naturalità del territorio. Ciò, sia per la funzione di presidio della sanità ambientale intesa in senso lato, che gli aspetti di vegetazione naturale e para - naturale svolgono negli ambiti agricoli, sia per evitare l'erosione dell'attuale livello di biodiversità locale.

3. Nel delineare tali orientamenti di carattere generale, viene comunque tenuta presente la necessità: sia dello sviluppo agricolo (vitivinicolo in particolare), che debitamente integrato con le esigenze della biodiversità stessa può trovare nuovi spazi nella zona presa in considerazione, sia dell'utilizzazione delle altre risorse rurali, opportunamente orientata da una serie di misure di mitigazione dell'impatto ambientale, sia, infine, della fruizione turistico – escursionistica.

Art.8 Direttive generali nei riguardi dell'assetto edilizio ed infrastrutturale

1. Le direttive generali nei riguardi dell'assetto edilizio ed infrastrutturale sono finalizzate a stimolare una piena valorizzazione economica e sociale delle componenti edilizie esistenti, sia di tipo residenziale che produttivo, nonché delle relative infrastrutture a rete, quale condizione indispensabile per un consolidamento della presenza antropica nell'area di piano.

2. La finalità generale del piano è quella, pertanto, di favorire il pieno recupero del patrimonio edilizio e delle infrastrutture esistenti nell'area, quale condizione per il mantenimento di attività produttive compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area e della relativa presenza antropica, ma, in primo luogo, con l'obiettivo di salvaguardare i caratteri ambientali e paesaggistici di un territorio storicamente antropizzato quale quello del monte Quarin.

3. Tale iniziativa di valorizzazione sul piano economico e sociale, non deve, tuttavia, prescindere da una contestuale azione di salvaguardia dei rilevanti valori storico – culturali dell'area e del suo patrimonio edilizio ed infrastrutturale, che dovrà estrinsecarsi prevalentemente in interventi di tipo conservativo, sia delle preesistenze di interesse storico – monumentale, sia dell'edilizia minore di interesse tipologico ed ambientale.

TITOLO TERZO

Capo I Zone omogenee ed infrastrutture a rete

Art. 9. Definizione delle zone omogenee e delle infrastrutture a rete

1. Il PRPC del monte Quarin articola le politiche di piano, in accordo con le direttive del piano urbanistico regionale generale, per zone omogenee e per le varie tipologie di infrastrutture a rete così come indicate nella cartografia di piano, con particolare riguardo alla Tavola P1 che indica la zonizzazione di progetto.

2. Per quanto riguarda il primo contenuto, la Tavola P1 indica le seguenti zone omogenee:

- a) Zone edificate di rilevante interesse storico – culturale (Zona omogenea QA1)
- b) Zone edificate di interesse storico – culturale (Zona omogenea QA2)
- c) Zone edificate di interesse ambientale (Zona omogenea QA3)
- d) Manufatti di particolare interesse paesaggistico ed ambientale (Zona omogenea QA4)
- e) Zone edificate con elevato grado di trasformazione (Zona omogenea QB1)
- f) Zone boscate (Zona omogenea QE2)
- g) Zone a prato (Zona omogenea QE3)
- h) Zone agricole di interesse paesaggistico (Zona omogenea QE4)
- i) Zona di tutela naturalistica (Zona omogenea QF)
- j) Corsi d'acqua ed aree di rispetto (Zona omogenea QO)
- k) Unità minime di intervento
- l) Manufatti in contrasto

3. Oltre alle zone omogenee la Tavola P1 riporta alcune tipologie di infrastrutture a rete, per le quali il piano fornisce indirizzi progettuali per la fase attuativa; tali infrastrutture sono in particolare:

- a) Viabilità principale e secondaria
- b) Viabilità forestale
- c) Servizi tecnologici

Capo II Indirizzi progettuali specifici per zona omogenea

Art. 10 Zone edificate di rilevante interesse storico – culturale (Zona omogenea QA1)

1. La zona omogenea QA1 interessa le aree oggetto di piano caratterizzate dalla presenza di edifici di rilevante valore storico – culturale, con particolare riguardo alla Chiesa della B.V. del Soccorso.

2. Obiettivo del piano è quello di favorire la conservazione, valorizzazione e fruizione di tali edifici, anche al fine di mantenere attivo il valore storico – testimoniale ed evitare processi di ulteriore degrado strutturale ed edilizio.

3. In questa zona sono ammessi esclusivamente servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, e comunque destinazioni d'uso compatibili con la conservazione e valorizzazione degli edifici in oggetto.

4. Per gli edifici sono ammessi esclusivamente interventi di restauro e conservazione tipologica, ai sensi degli art. 69 e 70 della L.R. n° 52/1991. Gli interventi potranno essere realizzati per fasi autonome, ma in ogni caso sulla base di un progetto unitario sottoscritto da tutti i proprietari e riferito all'intera unità minima di intervento come individuata nella Tavola di zonizzazione P1.

5. Il progetto coordinato di cui al precedente comma, dovrà essere supportato da un accurato rilievo in scala 1:100, comprensivo dell'edificio e della sua area di pertinenza, dei materiali e delle tecniche costruttive, e in scala 1:500 dell'andamento dei suoli, delle eventuali presenze vegetazionali di pregio, delle recinzioni etc. In relazione agli edifici esso dovrà essere predisposto tenendo presenti le indicazioni contenute nelle schede tecniche allegate alle presenti norme (Allegati 1, 2A, 2B). Per tutte le aree in esso comprese, il progetto unitario dovrà prevedere il ripristino o la realizzazione di un coerente sistema di contenimento dei fenomeni erosivi e di smaltimento delle acque superficiali, la riqualificazione delle aree degradate, boscate od agricole, la sistemazione delle aree franose. In particolare nella progettazione dovranno essere osservati i criteri ed indirizzi progettuali contenuti nel successivo art. 15.

Art. 11 Zone edificate di interesse storico – culturale (Zona omogenea QA2)

1. La zona omogenea QA2 interessa aree di piano caratterizzate dalla presenza di edifici di interesse storico - culturale, ma contraddistinti da un cattivo stato di conservazione. Tale zona comprende in particolare la

cinquecentesca casaforte Del Mestri che sorge a fianco della chiesa della B.V. del Soccorso ed altri edifici caratteristici ridotti in pessimo stato o a rudere.

2. Obiettivo del piano è quello di favorire la conservazione degli elementi di valore ancora presenti, il recupero funzionale e la valorizzazione delle volumetrie persistenti.

3. In questa zona sono ammesse, oltre ai servizi ed alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, destinazioni d'uso di tipo residenziale, agrituristico, ricettivo od artigianale. Sono altresì ammessi, residenza agricola, strutture produttive aziendali agricole (magazzini ed annessi rustici, con esclusione di stalle), strutture per la conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature ed impianti connessi con l'attività agrituristica, sempre in quanto compatibili con la viabilità esistente.

4. Per gli edifici sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo e, ove esplicitamente previsto dalle schede tecniche di cui all'Allegato 1 delle presenti norme, di ampliamento in attuazione delle disposizioni del Titolo VI della L.R. n°52/1991

5. Solo al fine di consentire il ripristino delle volumetrie originarie sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia in attuazione del Titolo VI della L.R. n° 52/1991. Gli interventi dovranno in ogni caso mantenere la sagoma, le aperture e gli altri elementi di vincolo individuati nelle schede tecniche di cui all'Allegato 1. In tal caso, ai fini della concessione edilizia, il progetto dovrà essere corredato da uno studio geologico-tecnico dimostrante la stabilità dei terreni e la salvaguardia e/o miglioramento dei regimi idraulici dell'area, tenendo presenti le indicazioni contenute nell'allegato 2B.

6. Gli interventi potranno essere realizzati anche per fasi autonome, ma in ogni caso sulla base di un progetto unitario sottoscritto da tutti i proprietari e riferito all'intera unità minima di intervento come individuata nella Tavola di zonizzazione P1.

7. Il progetto unitario di cui al precedente comma, dovrà essere supportato da un accurato rilievo in scala 1: 100, comprensivo dell'edificio e della sua area di pertinenza, dei materiali e delle tecniche costruttive, e in scala 1:500 dell'andamento dei suoli, delle eventuali presenze vegetazionali di pregio, delle recinzioni, etc. In relazione agli edifici, esso dovrà essere predisposto tenendo presenti le indicazioni contenute nelle schede tecniche allegate alle presenti norme (Allegati 1, 2A, 2B). Per tutte le aree in esso comprese, il progetto unitario dovrà prevedere il ripristino o la realizzazione di un coerente sistema di contenimento dei fenomeni erosivi e di smaltimento delle acque superficiali, la riqualificazione delle aree degradate, boscate od agricole, la sistemazione delle

aree franose. In particolare, nella progettazione dovranno essere osservati i criteri ed indirizzi progettuali contenuti nel successivo art. 15.

Art. 12 Zone edificate di interesse ambientale (Zona omogenea QA3).

1. La zona omogenea QA3 interessa aree di piano caratterizzate dalla presenza di edifici di interesse ambientale, in quanto testimonianze ben conservate e non compromesse di edilizia rurale e dei relativi annessi rustici.

2. Obiettivo del piano è quello di favorire la conservazione degli elementi originari ancora presenti, in quanto componenti fondamentali del paesaggio agrario dell'area del monte Quarin, e, nel contempo, un recupero funzionale di tali nuclei edilizi al fine di stimolare il consolidamento del presidio antropico nell'area.

3. In questa zona sono ammesse, oltre ai servizi ed alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, destinazioni d'uso di tipo residenziale, agrituristico, ricettivo ed artigianale in quanto compatibili con la viabilità esistente. Sono altresì ammessi, residenza agricola, strutture produttive aziendali agricole (magazzini ed annessi rustici, con esclusione di stalle), strutture per la conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature ed impianti connessi con l'attività agrituristica, sempre in quanto compatibili con la viabilità esistente.

4. Per gli edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con la esclusione degli interventi rivolti alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici di cui al comma 2 dell'art. 65 della L.R. n° 52/1991, e, ove esplicitamente previsto dalle schede tecniche di cui all'Allegato 1 delle presenti norme, di ampliamento in attuazione delle disposizioni del Titolo VI della L.R. n° 52/1991. Gli interventi dovranno essere realizzati sulla base di un progetto unitario, sottoscritto da tutti i proprietari e riferito all'intera unità minima di intervento come individuata nella Tavola di zonizzazione P1.

5. Il progetto unitario, di cui al precedente comma, dovrà essere supportato da un accurato rilievo in scala 1:100, comprensivo dell'edificio e della sua area di pertinenza, dei materiali e delle tecniche costruttive, e in scala 1:500 dell'andamento dei suoli, delle eventuali presenze vegetazionali di pregio, delle recinzioni etc. In relazione agli edifici esso dovrà essere predisposto tenendo presenti le indicazioni contenute nelle schede tecniche allegate alle presenti norme (Allegati 1, 2A, 2B). Per tutte le aree in esso comprese, il progetto unitario dovrà prevedere il ripristino o la realizzazione di un coerente sistema di contenimento dei fenomeni erosivi e di smaltimento delle acque superficiali, la riqualificazione delle aree degradate, boscate od agricole, la sistemazione delle

aree franose. In particolare, nella progettazione dovranno essere osservati i criteri ed indirizzi progettuali contenuti nel successivo art. 15.

Art. 13 Manufatti di particolare interesse paesaggistico ed ambientale (Zona omogenea QA4)

1. La zona omogenea QA4 interessa aree di piano caratterizzate dalla presenza di manufatti ovvero elementi puntuali, quali muraglie, fonti, etc, di particolare valore paesaggistico ed ambientale, in quanto rappresentative delle modalità storiche di uso agricolo e residenziale dell'area del monte Quarin.

2. Obiettivo del piano è quello di assicurare la conservazione e la valorizzazione dei manufatti superstiti, per il loro valore storico – documentario ed in quanto considerati particolarmente rappresentativi del paesaggio agrario del monte Quarin.

3. Per i manufatti esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo di cui al Titolo VI della L.R. n°52/1991.

4. Il progetto relativo agli interventi di cui al precedente comma deve essere corredato da un accurato rilievo dello stato di fatto in scala 1: 50, comprensivo del manufatto e della sua area di pertinenza, con la indicazione delle volumetrie esistenti ovvero quali desumibili dalle tracce materiali ancora evidenti o da immagini d'epoca, e in scala 1:200 dell'andamento dei suoli, delle eventuali presenze vegetazionali di pregio, etc. In particolare:

- a) Dovranno essere conservati, ove possibile, gli eventuali rivestimenti originari (pietre, cornici marcapiano, etc.), con l'eliminazione delle sovrastrutture di epoca recente, privi di valore od in contrasto con i caratteri del manufatto.
- b) Le pareti esterne dei manufatti dovranno essere di pietra a vista o trattate ad intonaco civile con tinte a calce o ad impasto, con esclusione di finiture sintetiche tipo graffiato.
- c) E' comunque vietato qualsiasi altro tipo di rivestimento ,oltre a quelli indicati ai punti precedenti.

Art. 14 Zone edificate con elevato grado di trasformazione (Zona omogenea QB1)

1. La zona omogenea QB1 interessa aree di piano caratterizzate dalla presenza di nuclei di edifici con tipologie edilizie tradizionali che, nel corso degli ultimi decenni, hanno subito notevoli trasformazioni, con la compromissione dell'integrità e della coerenza tipologica originaria.

2. Obiettivo del piano è quello di favorire la conservazione degli elementi tipologici ancora presenti, in quanto ritenuti qualificanti per l'assetto paesaggistico del monte Quarin, ed il mantenimento dell'attuale assetto funzionale che assicura il presidio antropico nell'area di piano.

3. In questa zona sono ammesse, oltre alla residenza, destinazioni d'uso di tipo ricettivo, artigianale e commerciale compatibili con la viabilità esistente. Sono altresì ammessi, residenza agricola, strutture produttive aziendali agricole (magazzini ed annessi rustici, con esclusione di stalle), strutture per la conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature ed impianti connessi con l'attività agrituristica, sempre in quanto compatibili con la viabilità esistente.

4. Per gli edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di ampliamento di cui al Titolo VI della L.R. n° 52/1991.

5. Fermo rimanendo che gli interventi ammessi dovranno essere prioritariamente orientati verso il recupero del patrimonio edilizio esistente, gli stessi dovranno in ogni caso osservare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- Un indice di edificabilità fondiario non superiore a 2,00 mc/mq;
- Un'altezza massima non superiore alle altezze degli edifici preesistenti e circostanti;
- E' consentita l'edificazione a filo del confine stradale;
- Per quanto concerne il distacco minimo dal confine dei lotti, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento di edifici esistenti, valgono le norme del Codice civile; è ammessa l'edificazione a confine, solo nel caso di costruzioni in aderenza con edificio già esistente sul confine, ovvero nel caso di realizzazione contemporanea di due interventi;
- La distanza minima tra pareti finestrate da realizzarsi e pareti (finestrate o meno) di edifici antistanti non inferiore a ml. 10,00.

6. Nella realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, oltre ai criteri e prescrizioni progettuali di cui al successivo art. 16, dovranno essere rispettati i seguenti indirizzi progettuali:

- E' vietata la costruzione di edifici accessori isolati, anche all'interno della proprietà, che non siano collegati organicamente con gli edifici contermini;
- Nei casi di complessi a corte, si provvederà a ripristinare e valorizzare la corte interna, accentuandone il carattere unificante, con eliminazione delle superfetazioni, recinzioni ed ogni suddivisione interna;

- Nell'eventualità di lotti che abbiano saturato la potenzialità edilizia consentita, è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, nel limite complessivo di 100 mc per abitazione, in relazione a giustificate esigenze igienico – funzionali.

Art. 15 Indirizzi progettuali comuni per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

1. Gli interventi edilizi e le destinazioni d'uso ammessi nelle varie zone di piano, dovranno essere compatibili con le caratteristiche del sistema viario e delle infrastrutture tecnologiche esistenti e di progetto, con gli elementi vegetazionali e colturali di pregio esistenti, con l'andamento dei suoli e la regimazione delle acque, con le caratteristiche architettoniche e la valenza paesaggistica degli edifici e delle loro pertinenze.

2. Sono, quindi, di norma esclusi gli interventi e le attività che comportino:

- a) un sovraccarico, in termini di flussi e di carichi, della viabilità e delle reti tecnologiche;
- b) rumorosità od emissioni di fumi, di liquidi reflui, inquinamento luminoso, che possano procurare danno o pregiudizio alla permanenza ed all'insediamento della flora e della fauna nell'area del monte Quarin.
- c) La realizzazione di volumi interamente o parzialmente interrati, aggetti, tettoie, tende, tensostrutture, porticati e volumi tecnici ove non esplicitamente indicati nelle schede tecniche dell'Allegato 1

3. Nelle schede tecniche dell'Allegato 1, relative in particolare alle zone omogenee QA2 ed QA3, sono riportate, per ciascun edificio schedato, le specifiche prescrizioni di intervento. Sono segnalate, in particolare, le parti degli edifici da conservare, le superfetazioni che devono essere obbligatoriamente demolite nel caso di interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, le sagome delle ricostruzioni e degli ampliamenti ammessi, gli elementi edilizi da conservare (profili delle aperture, ballatoi, decori, cornici od altre finiture). Tali indicazioni, per quanto orientative e date come guida alla progettazione, dovranno di norma essere rispettate nella realizzazione degli interventi ammessi. Qualora, tuttavia, dalla documentazione dello stato di fatto dovessero emergere nuovi elementi suscettibili di determinare integrazioni e/o modifiche alle indicazioni riportate nelle schede tecniche, potranno essere ammesse motivate deroghe alle stesse.

4. Oltre a quanto indicato nelle predette schede tecniche, nella predisposizione dei progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito delle zone di piano, dovranno essere osservati i seguenti criteri e prescrizioni:

- a) Il tetto degli edifici dovrà essere a falde, con pendenza non superiore al 40%; non potranno essere realizzati abbaini; sono invece ammessi lucernai della superficie massima di 1 mq ciascuno, posti ad una distanza minima di 2 ml l'uno dall'altro; lo sporto di gronda dovrà essere di aggetto massimo di 1,20 ml e realizzato con travi lignee, correnti e manto in tavelle o tavolato; per i manti di copertura è prescritto l'uso di coppi; converse, gronde e pluviali saranno realizzati in forma tradizionale (grondaie e pluviali arrotondati) in lamiera verniciata di colore scuro o in rame naturale.
- b) Gli infissi esterni dovranno essere in legno naturale o verniciato in colore chiaro (bianco o grigio); gli oscuranti dovranno essere in legno, trattati con vernici trasparenti o dipinti di colore verde o rosso, del tipo a persiana od a libro, con esclusione di saracinesche scorrevoli; le finiture in pietra (soglie, davanzali, zoccolature), ove esistenti, da sostituire, ovvero previste, dovranno essere realizzate con spessori massicci in pietra naturale con finitura non lucidata; i fori dovranno essere di forma quadrata o rettangolare, con dimensione in altezza prevalente rispetto alla larghezza, ed una larghezza massima di m 1,20; essi dovranno, di norma, essere allineati verticalmente e posti ad interasse verticale non inferiore a ml. 1,50. Portoni e portoncini dovranno essere in legno, ciechi, di disegno tradizionale, in legno naturale o verniciato; le grate di protezione, poste in corrispondenza delle finestre, dovranno essere di tipo tradizionale, con maglia quadrata o leggermente rettangolare, in ferro dipinto con colori scuri (marrone, grigio o nero); i portoni di accesso a depositi, cantine, garages non potranno avere una larghezza superiore a ml. 2,80
- c) Dovranno essere conservati, ove possibile, gli eventuali rivestimenti e decori originali (intonaci, pietre, cornici marcapiano; etc.), con l'eliminazione di sovrastrutture di epoca recente, privi di valore o in contrasto con i caratteri dell'edificio; le pareti esterne dei fabbricati dovranno essere trattate ad intonaco civile con tinte a calce o ad impasto, con esclusione di finiture sintetiche tipo graffiato; sarà di norma obbligatorio usare lo stesso tipo di intonaco esterno e di colore per l'intero complesso edilizio. Le coloriture delle facciate dovranno rientrare nelle gradazioni delle terre naturali. Non sono ammessi elementi decorativi ad esclusione di fasce marcapiano, meridiane e semplici riquadrature in corrispondenza delle aperture prive di cornici di pietra. E' ammessa sulla facciata principale per una lunghezza non superiore al 75% la realizzazione di ballatoi della profondità massima di m 1,20; essi dovranno di norma essere realizzati interamente in legno naturale con disegno di tipo tradizionale.
- d) Le siepi autoctone, i muri di recinzione, le muratura controterra etc, in pietra, ove esistenti dovranno essere restaurate o ripristinate, mantenendo l'eventuale rivestimento in pietra a faccia a vista; le recinzioni, ove previste, dovranno essere realizzate con siepi autoctone, muri di recinzione e murature controterra con rivestimento in pietra locale a faccia a vista o ad intonaco, con altezza massima non superiore a m. 2,40; sono consentite aperture solo in corrispondenza dei varchi di accesso; dovranno essere,

comunque, eliminate le recinzioni esistenti realizzate con pali e rete o filo spinato.

- e) Eventuali portoni esterni dovranno essere realizzati in legno od in ferro, con disegno semplice e tinteggiatura in colore scuro; per le aree di pertinenza è prescritto il mantenimento delle pavimentazioni esistenti di valore, l'eliminazione di eventuali pavimentazioni prive di valore ovvero in contrasto, nonché la realizzazione di nuove pavimentazione in pietra o in ghiaia; non è consentita la realizzazione di vani interrati, di ballatoi e terrazzi, di pensiline o di altri elementi in aggetto a protezione di ingressi e finestre; è consentito esclusivamente il mantenimento o il ripristino dei ballatoi esistenti, che, comunque, dovranno essere realizzati con struttura portante, orizzontamento e parapetto in legno.
- f) Lo smaltimento delle acque reflue (nere) dovrà essere attuato mediante opportune vasche settiche. Qualora le acque effluenti interessino aree particolarmente sensibili, dovrà essere previsto un impianto di fitodepurazione collocato a valle della vasca di decantazione.

Art. 16 Indirizzi progettuali comuni per la sistemazione delle aree circostanti le zone edificate.

1. Nella realizzazione di giardini o di aree verdi annesse agli edifici, ed in generale nelle nuove piantagioni a scopo ornamentale nelle aree urbanizzate, si raccomanda l'utilizzazione di specie arboree ed arbustive autoctone presenti negli ambienti naturali della zona nonché di quelle specie da frutto autoctone ed esotiche tradizionalmente utilizzate in ambito rurale (ciliegio, ulivo, gelso, noce, kaki, etc.) tenendo presenti le indicazioni contenute negli Allegati 3A e 3B.

2. In tali aree è, comunque, ammessa:

- a) L'utilizzazione di tutte le specie caducifoglie arboree ed arbustive, ad esclusione delle seguenti specie a carattere infestante quali: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Broussonetia papyrifera*, *Paulownia imperialis*, *Prunus serotina*, *Robinia pseudoacacia*, *Ulmus pumila*, *Amorpha fruticosa*;
- b) L'utilizzazione di tutte le specie arbustive sempreverdi sclerofille per piantagioni singole, realizzazione di siepi, etc.
- c) La realizzazione di orti e piccoli vigneti.

3. Non è, infine, ammessa l'utilizzazione:

- a) Delle specie conifere arboree, ad esclusione del cipresso comune (*Cupressus sempervirens*), né per le piantagioni singole, né per la realizzazione di siepi.

- b) Delle specie arboree sclerofille sempreverdi, ad esclusione del leccio (*Quercus ilex*) dell'ulivo (*Olea europea*) e dell'agrifoglio (*Ilex aquifolium*).

Art. 17 Zone boscate (Zona omogenea QE2)

1. Il PRPC indica, nell'ambito della cartografia di piano, le aree del monte Quarin interessate prevalentemente o totalmente dal patrimonio boschivo, ovvero suscettibili di rimboschimento. Sono comprese, in tale zona, anche le siepi, i piccoli nuclei arboreo – arbustivi, ovvero la sodaglia a rovo.

2. Obiettivo del piano è la salvaguardia, potenziamento e riqualificazione del patrimonio boschivo esistente, sia per l'importanza di tale patrimonio nell'ambito dell'assetto vegetazionale e paesaggistico dell'area, sia per il ruolo di difesa svolto dallo stesso nei riguardi dell'assetto idrogeologico del monte Quarin.

3. In coerenza con tale obiettivo, nell'ambito di tale zona, sono consentiti esclusivamente:

- a) I lavori selvicolturali, conformi alle norme ed alle prescrizioni forestali, e le operazioni di imboschimento e di piantumazione di alberature, con l'osservanza delle disposizioni di cui al succ. comma. 4, nonché il ripristino ed il consolidamento delle carrerecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti in funzione di tali attività.
- b) La costruzione di viabilità forestale ed antincendio.
- c) La sistemazione di corsi d'acqua, non compresi nella zona omogenea QO, privilegiando opere di ingegneria naturalistica.
- d) La sistemazione di aree franose nonché le opere di pronto intervento per la messa in sicurezza di edifici ed infrastrutture esistenti.
- e) La manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro, la conservazione tipologica ed il risanamento conservativo, del patrimonio edilizio preesistente, per usi connessi ad attività forestali.
- f) La posa in opera di segnaletica turistica e didattica

4. Per quanto concerne i lavori e le operazioni di cui al precedente punto a) del presente art. 17, ~~sono raccomandati~~ dovranno essere rispettati i seguenti indirizzi progettuali:

- a) Nel caso di aree interessate da "bosco ceduo di castagno" (*Castanea sativa*, con sparse querce ad alto fusto *Quercus petraea*, *Quercus*

pubescens), così come indicate nella cartografia di analisi, sono raccomandati sono consentiti esclusivamente:

- La continuazione della normale pratica della ceduzione a carico delle piante di castagno;
- Il taglio per l'avviamento all'alto fusto degli esemplari delle specie autoctone a ceppaia eventualmente presenti (Allegato 3A Gruppo A1) e della robinia.

Verranno, invece, rilasciate tutte le matricine, comprese quelle con età multipla del turno, delle specie autoctone eventualmente (Allegato 3A Gruppo A1) presenti (specie del genere Quercus, Betula alba, Prunus avium, etc.).

Allo scopo di porre le basi per un miglioramento sotto il profilo naturalistico e paesaggistico, si raccomandano, ove possibile, interventi di messa a dimora – per piede d'albero od a gruppi a seconda dei casi – di specie arboree autoctone ed ecologicamente adatte al sito, individuate esclusivamente nell'ambito delle specie indicate nell'Allegato 3A Gruppo A1. Sono, comunque, ~~orientativamente~~ da escludere:

- La conversione in vigneto e/o frutteto;
- Le piantagioni di specie arboree ed arbustive esotiche, sempreverdi e non, né sul perimetro né all'interno della compagine boschiva.
- Il taglio degli alberi di alto fusto;

b) Nel caso di aree interessate da “boscaglia di robinia senza significativa presenza” ~~con~~ e “boscaglia di robinia senza con significativa presenza di specie autoctone legnose ed erbacee”, ~~così come indicate nella cartografia di analisi~~, sono raccomandati consentiti esclusivamente:

- La continuazione della normale pratica di ceduzione, a carico delle piante di robinia, con esclusione di tutti gli esemplari arborei, ai diversi livelli di accrescimento, di specie autoctona (vedasi Allegato 3A Gruppo A1), sia isolati sia costituenti nuclei di bosco monospecifico o misto (e sui quali si potranno effettuare interventi di taglio di avviamento all'alto fusto), con conservazione della rinnovazione di questi.
- Il solo taglio per l'avviamento all'alto fusto degli esemplari delle specie autoctone a ceppaia, di cui al punto precedente.

Allo scopo di porre le basi per un miglioramento del bosco sotto il profilo naturalistico e paesaggistico, sono raccomandati, ove possibile, interventi di messa a dimora – per piede d'albero od a gruppi a seconda dei casi – di specie arboree autoctone ed ecologicamente adatte al sito, individuate esclusivamente nell'ambito delle specie indicate nell'Allegato 3A Gruppo A1, nonché gli interventi di avviamento all'alto fusto della robinia,

decespugliamento selettivo del rovo e del sambuco nero funzionali allo sviluppo delle piante autoctone messe a dimora o presenti allo stato spontaneo nel sottobosco. Si raccomanda, infine, l'eliminazione della proliferazione di *Ailanthus altissima*, specie estremamente vigorosa e prolifica su incolti tendenzialmente asciutti.

Sono, comunque, da escludere:

- Le piantagioni di specie arboree ed arbustive esotiche, sempreverdi e non, né sul perimetro né all'interno della compagine boschiva.
- Il taglio degli alberi di alto fusto;
- La conversione in vigneto e/o frutteto;

A carico delle sole superfici interessate da ~~robinieto puro~~ “boscaglia di robinia senza significativa presenza” si ammettono parziali conversioni a vigneto ed a frutteto ~~nella misura non superiore~~ con una riduzione complessiva massima consentita della boscaglia di robinia del 30%. Nella realizzazione di vigneti e frutteti dovranno essere osservati i criteri di cui ai punti 5, 6 e 7 del successivo art. 19. Sono da escludersi:

- Le piantagioni di specie arboree ed arbustive esotiche, sempreverdi e non, né sul perimetro né all'interno della compagine boschiva.
- Il taglio degli alberi di alto fusto;

c) Nel caso di aree interessate da “siepi e piccoli nuclei arboreo – arbustivi (boscati), con prevalenza di alberi ed arbusti di specie autoctone”, sono ~~raccomandati~~ consentiti:

- La ceduzione periodica (ogni 15 anni per evitare l'ingresso massiccio di Robinia) della componente arbustiva - ad esclusione del ciavardello (*Sorbus torminalis*) e del nespolo (*Mespilus germanica*) – e degli alberi a ceppaia (*Carpinus betulus*, *Acer campestre*, *Robinia pseudoacacia*, *Ulmus minor*, etc.)
- Le operazioni di rinfoltimento mediante l'utilizzazione di specie autoctone e dell'alloro.
- L'eliminazione dell' *Ailanthus altissima*, specie estremamente vigorosa su incolti tendenzialmente asciutti.

Sono, invece, ~~orientativamente~~ da escludere:

- Le estirpazioni estensive e/o puntuali né dissodamenti a carico delle superfici che ospitano gli ambienti vegetazionali in oggetto;
- Il taglio degli alberi di alto fusto;
- Le piantagioni di specie arboree ed arbustive esotiche, sempreverdi e non, né sul perimetro né all'interno della compagine boschiva.

- La conversione in vigneto e/o frutteto;

d) Nel caso di aree interessate da “sodaglia a rovo comune” (*Rubus ulmifolius*) autoctone, ~~è raccomandate~~ sono consentiti:

- L’eliminazione dei rovi dai sedimi dei sentieri storici, tratturi e carrerecce boschive;
- L’eliminazione della proliferazione di *Ailanthus altissima*, specie estremamente vigorosa e prolifica su incolti tendenzialmente asciutti;
- Gli interventi di miglioramento forestale finalizzati alla costituzione di ambiti boschivi strutturati e naturaliformi, da realizzarsi con l’impiego di specie arboree ed arbustive autoctone ed ecologicamente adatte al sito, individuate esclusivamente nell’ambito delle specie indicate nell’allegato 3A Gruppo A1.

E’ ammessa una parziale conversione a vigneto ed a frutteto ~~nella misura non superiore al 50%~~ con una riduzione complessiva massima consentita della superficie a sodaglia a rovo comune del 50%. Nella realizzazione di vigneti e frutteti dovranno essere osservati i criteri di cui ai punti 5, 6 e 7 del successivo art. 19. Sono da escludersi:

- Le piantagioni di specie arboree ed arbustive esotiche, sempreverdi e non, né sul perimetro né all’interno della compagine boschiva.
- Il taglio degli alberi di alto fusto;

Art. 18 Zone a prato (Zona omogenea QE3)

1. Il piano indica, nell’ambito della strumentazione cartografica, le aree del monte Quarin, attualmente interessate da prati, non solo per l’importanza di essi dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, ma anche per il ruolo dagli stessi svolto nell’ambito dell’assetto idrogeologico dell’area.

2. Obiettivo del piano è quello di favorire una gestione conservativa di tali risorse territoriali, anche attraverso un più diffuso ricorso ai sostegni economici messi a disposizione dalle misure agro – ambientali dell’U.E., con l’osservanza delle raccomandazioni di al successivo comma 4.

3 Coerentemente all’obiettivo di cui al precedente comma non sono ammessi nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali.

4. Coerentemente all’obiettivo di cui al precedente secondo comma, il PRPC fornisce alcuni indirizzi gestionali in relazione ad alcune delle principali tipologie di prato presenti nell’area, quali: il prato mesofilo ad *Arrhenatherum elatius* ed il

prato arido a *Bromus erectus* e *Brachypodium pinnatum* di scarpate e settori di versante acclive. In tali casi, i principali interventi a carattere conservativo raccomandati sono:

- Lo sfalcio delle superfici a prato ancora affermato;
- Il taglio della vegetazione infestante (robinia, rovi etc.) e delle incipienti e spontanee proliferazioni arboree – arbustive delle superfici ancora sufficientemente prative, accompagnato da un ripristinato regime di almeno uno sfalcio annuale.

Sono, invece, orientativamente da escludere:

- La pratica dell'incendio controllato, per il forte impatto negativo sulla flora e sulla microfauna tipica ormai poco diffusa;
- Il diserbo chimico a carico della copertura erbacea.

Art. 19 Zone agricole di interesse paesaggistico (Zona omogenea QE4)

1. Il PRPC, indica nell'ambito della strumentazione cartografica, le aree del monte Quarin destinate a colture agrarie ovvero suscettibili dell'estensione ad esse di tale destinazione d'uso.

2. Obiettivo del piano è quello di coniugare le esigenze di sviluppo dell'attività economica presente nell'area, con quelle relative alla salvaguardia ambientale e paesaggistica dell'area

3. In coerenza con tale obiettivo, in tale zona, fermo rimanendo che gli interventi ammessi dovranno essere prioritariamente orientati verso il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, è ammessa esclusivamente la costruzione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art.12 della legge n°153 del 1975. Esse dovranno essere realizzate esclusivamente in adiacenza agli edifici esistenti.

4. Nella realizzazione degli edifici e delle opere di cui al precedente comma, comunque indispensabili all'attività produttiva, dovranno essere osservati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) Nel caso di interventi destinati alla residenza ed all'esercizio dell'attività agrituristica:

- Un indice di edificabilità fondiario non superiore a 0,01 mc/mq;
- Un'altezza massima di ml 3,50;
- Un distacco minimo dalle strade campestri di ml.5,00;

- Per il distacco dai confini si applicano le norme del Codice civile.
- b) Nel caso di interventi destinati all'attività produttiva quale cantine, magazzini ed annessi rustici:
- Un indice di edificabilità fondiario non superiore a 0,01 mc/mq;
 - Un'altezza massima di ml 3,50;
 - Un distacco minimo dalle strade campestri di ml 5,00;
 - Un distacco minimo da edifici residenziali civili di ml. 10,00;
 - Per il distacco dai confini si applicano le norme del Codice civile;
- d) Nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è ammessa la modifica del numero di unità immobiliari, nonché per gli annessi rustici, gli interventi di risanamento conservativo con modifica di destinazione d'uso in residenza agricola, in attuazione del comma. 4, art. 41 della L.R. 52/1991.
- e) Negli interventi edilizi dovranno essere rispettate le indicazioni di cui all'art. 61 delle norme di attuazione del PRGC.
- f) Per gli edifici connessi all'esercizio dell'attività agrituristica valgono le indicazioni riportate all'art. 65 delle norme di attuazione del PRGC.
- g) Nella zona agricola di interesse paesaggistico del monte Quarin, disciplinata dal presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni sul commassamento dei terreni a fini edificatori di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del vigente PRGC.
5. Nel caso di reimpianto od impianto dei nuovi vigneti o frutteti, nelle aree indicate dal PRGC, fermo rimanendo che il dislivello fra due gradoni successivi, misurato fra due piani orizzontali corrispondenti alle terrazze, non potrà essere superiore a m. 1,50, dovranno essere osservati i seguenti criteri e prescrizioni progettuali:
- a) Tutti gli interventi ammessi nella zona, dovranno essere attuati nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, orografiche esistenti e non dovranno comportare modifiche agli elementi costitutivi del paesaggio.
- b) Nell'esecuzione di interventi edilizi e di movimenti di terra, che possono determinare un'alterazione dello stato dell'ambiente, dovranno essere previste adeguate opere di sistemazione, consolidamento idrogeologico e di ricostituzione dei rivestimenti vegetali, con la finalità di garantire l'equilibrio strutturale del suolo.
- c) E' ammessa la costruzione di opere di drenaggio e, in generale, di opere di sistemazione idrogeologica con l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, ad integrazione di quelle naturali, per migliorare la stabilità dei suoli ed il corretto deflusso delle acque meteoriche.

- d) I canali di scolo dovranno avere sponde, con forma, scabrezza e pendenza tali, da consentire l'attraversamento da parte della fauna selvatica.
- e) Nel dimensionamento delle opere di captazione delle acque, superficiali e sotterranee, dovrà essere tenuto conto di un congruo intorno di apporto idrico, con individuazione di adeguato recapito finale per la portata captata.
- f) I progetti di interventi per il rimodellamento morfologico del terreno in pendio per l'impianto o il reimpianto di vigneti, comportanti l'esecuzione di movimenti volti allo sbancamento, al terrazzamento al riporto di parti consistenti di territorio, di cui all'art. 66, comma. 2, lettera a) della L.R. 52/91, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, ai fini del rilascio della concessione edilizia, dovranno essere corredati:

- Da uno studio geologico - tecnico, dimostrante la stabilità geostatica dei terreni trasformati, nonché la salvaguardia e/o miglioramento dei regimi idraulici originari. Tali progetti, pertanto, definiranno a livello esecutivo gli eventuali provvedimenti geotecnici relativi all'assetto definitivo delle scarpate, nonché le opere di canalizzazione, arginatura e drenaggio della rete grondante capillare e delle falde subaffioranti, estese fino ad un adeguato recapito delle acque captate;
- Dalla rappresentazione fotografica dell'intorno immediato e più vasto dell'area;
- Nell'ipotesi di intervento soggetto all'autorizzazione di cui al D.L. 29 ottobre 1999 n° 490, da un progetto di rinverdimento, firmato da un tecnico abilitato, contenente una relazione forestale corredata da planimetrie riportanti, in scala adeguata, le macchie arboree ed arbustive allo stato di fatto, nonché l'illustrazione della sistemazione vegetazionale finale.

In particolare, i progetti andranno redatti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Nella formazione dei gradoni e nel ridisegno di gradoni esistenti, finalizzati alla coltivazione della vite e dei frutteti, dovranno essere conservati il profilo complessivo delle colline e le curve di livello esistenti secondo il loro naturale andamento; gli interventi di terrazzamento, per l'impianto di vigneti, in nessun caso potranno alterare le pendenze naturali esistenti e, comunque, non potranno essere eseguiti su pendii aventi pendenza naturale superiore a 45°, in tal caso il progetto dovrà essere sempre accompagnato da una verifica geotecnica di ammissibilità.
- La disposizione dei filari seguirà l'andamento delle isoipse.
- Nelle verifiche di stabilità dei versanti dovranno essere utilizzati dei parametri geotecnici compatibili con le caratteristiche reali dei materiali. Tali caratteristiche potranno derivare da prove geotecniche in situ od in laboratorio. Come valori di riferimento, nelle fasi di predimensionamento,

potranno essere utilizzati i valori riportati nell'Allegato 2A.

- Sono ammessi i seguenti volumi massimi di scavo e riporto in funzione della pendenza naturale:
 - 0,5 mc/mq per pendenze superiori al 25%;
 - 1,0 mc/mq per pendenze comprese fra il 15% ed il 25%;
 - 1,5 mc/mq per pendenze comprese fra il 5% ed il 15%;
 - 2,0 mc/mq per pendenze inferiori al 5%;

Potrà essere consentito un aumento del 5%, rispetto ai valori precedenti, nel caso di gradonatura realizzata in contropendenza.

I volumi di riporto andranno adeguatamente costipati con modalità idonee specificate nella relazione tecnica riguardante il progetto esecutivo.

- Non sarà ammessa la costruzione di nuovi muri di sostegno dei gradoni, che dovranno avere la scarpata naturale con pendenza dipendente dalle caratteristiche geotecniche del terreno. E' ammesso, esclusivamente il recupero di muri in pietra, sia per scarpate che per recinzioni, ovvero è ammessa la nuova costruzione quando risulti indispensabile per il consolidamento del suolo, sulla base di un progetto geotecnico, esteso ad un ambito sufficientemente ampio sotto il profilo progettuale, con l'adozione di soluzioni tecniche ed estetiche compatibili con le caratteristiche ambientali. In tal caso i muri dovranno essere realizzati in pietrame o con paramento in pietrame a vista.
- Nel caso di opere di drenaggio superficiale e subsuperficiale dovranno orientativamente:
 - Essere stimate le portate di deflusso superficiale considerando i contributi sia della superficie scolante a monte che della superficie scolante propria dell'impianto;
 - Essere calcolate le portate di deflusso, orientativamente sulla base del prodotto superficie scolante (in ha) per portata per unità di superficie (in sequita definita PSU ed espressa in l/s), oppure usando altri metodi di calcolo esaurientemente motivati e documentati;
 - Essere determinate le portate di deflusso, valutando la lunghezza caratteristica della superficie scolante e degli assetti vegetazionali e dell'uso del suolo. In tal caso la lunghezza caratteristica dovrà essere determinata lungo la linea di massima pendenza del versante, e nel caso di superfici irregolari verrà assunto un valore medio. I valori da considerare in riferimento all'uso dei suoli e alle caratteristiche della vegetazione saranno orientativamente i seguenti:
 - suolo incolto e bosco:

lunghezza minore di 25 m	PSU = 336 l/s ha
lunghezza compresa tra 25 e 50 m	PSU = 250 “
lunghezza maggiore di 50 m	PSU = 108 “
 - zone utilizzate a prato:

lunghezza minore di 25 m	PSU = 587 l/s ha
lunghezza compresa tra 25 e 50 m	PSU = 436 “
lunghezza maggiore di 50 m	PSU = 190 “
- zone coltivate a vigneto o frutteto	
lunghezza minore di 25 m	PSU = 620 l/s ha
lunghezza compresa tra 25 e 50 m	PSU = 461 “
lunghezza maggiore di 50 m	PSU = 200 “

- Negli impianti in cui la rete di drenaggio è costituita da tubazioni, è ~~opportuno prevedere~~ dovranno essere previsti pozzetti dissipatori, forniti di adeguate aperture, con la funzione specifica di non consentire incrementi pericolosi di pressione. In tale contesto non dovranno crearsi dislivelli della quota piezometrica, definiti entro due pozzetti immediatamente successivi, superiori a 1,5 m in condizioni di completo riempimento della tubazione.
 - Andrà in ogni caso previsto il ripristino della copertura vegetale e più precisamente:
 - La protezione di tutte le scarpate, mediante l'inerbimento con apposite miscele erbacee e/o la piantumazione di arbusti con specie coerenti con la vegetazione circostante;
 - La piantumazione di specie arboree di elevato valore paesaggistico, quali il ciliegio o l'ulivo, lungo le aree di bordo dei vigneti, i percorsi dei mezzi agricoli, i canali ed i capifossi.
- g) Negli interventi comportanti reinterri e scavi, di cui all'art. 72 della L.R. 52/91, alla richiesta di autorizzazione dovranno essere allegati, oltre a tutti gli elementi previsti per legge ai fini del rilascio dell'autorizzazione stessa, gli stessi elaborati tecnici elencati per gli interventi di cui al precedente punto f.
6. Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti vegetazionali, nelle aree già destinate alla viticoltura e alla frutticoltura, ovvero nel caso di vigneti o frutteti di nuovo impianto, ~~sono raccomandate le seguenti indicazioni~~ sono consentiti:
- a) nel caso di vigneti o frutteti di impianto non recente, con copertura prativa delle scarpate e presenza di alberi da frutto ~~si raccomanda di procedere ai seguenti interventi ed, in particolare alla~~ sono consentiti:

- Conservazione della copertura prativa delle scarpate dei terrazzamenti coltivati. In caso di copertura a prato magro (B), come indicato nella cartografia di analisi, considerata la contenuta crescita annuale, gli interventi manutentivi di sfalcio/trinciatura dell'erba possono essere effettuati a scadenza biennale. In caso di copertura a prato maggiormente mesofilo (A), come indicato nella cartografia di analisi, può essere necessario un intervento annuale. Per favorire la ricchezza specifica di queste coperture prative, tali interventi andrebbero effettuati in periodo di piena estate, a disseminazione avvenuta, con idonei mezzi

e non radentemente al suolo, al fine di evitare una scarificazione della superficie di scarpata con il possibile innesco di fenomeni erosivi;

- Conservazione di alberi ed arbusti da frutto esistenti. E' consentito il taglio e/o l'estirpazione degli alberi che versino in cattive condizioni fitosanitarie o, che per ubicazione ed eccesso di sviluppo vegetativo ombreggino eccessivamente gli ambiti vitati. In tale caso, a compensare l'eliminazione degli alberi, si procederà alla messa a dimora di altri alberi in altre posizioni dell'area coltivata;
- Messa a dimora di alberi da frutto, sino ad una densità minima di 25 piante per ettaro, distribuite singolarmente od a gruppi, anche sulle scarpate perimetrali, nel caso di vigneti esistenti privi della dotazione minima di alberi da frutto. I fruttiferi andranno scelti fra quelli indicati nell'Allegato 3B

Tra gli interventi manutentivi sono ~~orientativamente~~ da escludere:

- La pratica dell'incendio controllato delle scarpate, per il forte impatto negativo sulla flora e microfauna tipica ormai poco diffusa;
- Il diserbo chimico a carico della copertura erbacea delle scarpate.

b) Nel caso di vigneti o frutteti, più o meno recenti, con scarpate prive di copertura prativa, si raccomanda di procedere ai seguenti interventi:

- Idrosemina (potenziata) di apposite miscele di semi di specie erbacee autoctone delle scarpate perimetrali e delle scarpate di raccordo tra i terrazzamenti coltivati, qualora si presentassero prive di copertura prativa, ovvero, limitatamente a quest'ultimo caso, fossero interessate da coperture vegetali costituite da rovi e/o lianose scadenti (*Clematis vitalba*, *Humulus lupulus*, *Bryonia dioica* e *Lonicera japonica*), previo diserbo delle stesse (considerato che la sola semina a spaglio non è in grado di garantire – per effetto del dilavamento del seme prodotto dalle precipitazioni piovose – in tempi accettabili una copertura prativa sufficientemente densa, uniforme e quindi sufficientemente protettiva del substrato);
- Messa a dimora di alberi da frutto con una densità minima di 25 alberi, distribuiti singolarmente od a gruppi, anche sulle scarpate perimetrali, nei vigneti che ne risultino privi.

c) Nel caso di vigneti o frutteti di nuovo impianto ~~è orientativamente da escludere~~ è vietata:

- La realizzazione di superfici estensive di vigneto, prive di interruzioni boscate o a siepi perpendicolari e parallele alle curve di livello, superiori a mq 4000.

- L'estirpazione delle siepi, dei piccoli nuclei boscati, dei gruppi arborati, degli alberi di notevoli dimensioni (nei confronti dei quali si potrà effettuare una potatura nella parte inferiore della chioma), inclusi nella matrice delle aree coltivate ed ubicati lungo sentieri e carrarecce, così come individuati nella Tavola A3 Carta Fisionomico vegetazionale.

In tale caso, si raccomanda, altresì, di procedere ai seguenti interventi:

- Idrosemina potenziata, di apposite miscele di semi di specie erbacee autoctone delle scarpate perimetrali e delle scarpate di raccordo tra i terrazzamenti coltivati, considerato che la sola semina a spaglio non è in grado di garantire – per effetto del dilavamento del seme prodotto dalle precipitazioni piovose – in tempi accettabili una copertura prativa sufficientemente densa, uniforme e quindi protettiva del substrato;
- Messa a dimora di alberi da frutto con una densità minima di 25 alberi per ettaro. I fruttiferi andranno scelti tra quelli indicati nell'allegato 3B.

Sempre nel caso di realizzazione di nuovi vigneti, è raccomandata la conservazione di lembi di prato magro (funzione di riserva biogenetica), la cui riserva può determinare significativi processi di migrazione floristica verso le scarpate di inerbimento artificiale recente.

7. Nelle zone QE4, indicate nel piano, sono comunque vietati:

- a) L'apertura e la coltivazione di cave;
- b) La realizzazione di discariche;
- c) La formazione di terrazzamenti ai fini di rimboschimento;
- d) Gli interventi di alterazione morfologica delle sponde ovvero di ritombamento dei corsi d'acqua esistenti;
- e) La realizzazione di nuovi tracciati viari, ad eccezione di quelli eventualmente previsti dal piano.

Art. 20 Zone di tutela naturalistica (Zona omogenea QF)

1. Sono costituite da quelle aree del monte Quarin caratterizzate da una particolare consistenza di situazioni e valori naturalistici ed ambientali da richiedere una rigorosa azione di tutela da parte del piano.

2. Obiettivo del PRPC è quello di promuovere un esaustivo programma di analisi delle preesistenze naturalistiche ed ambientali e, coerentemente, un'approfondita azione di salvaguardia e valorizzazione ambientale, anche attraverso un controllo delle funzioni ammesse e compatibili.

3. Tali aree interessano, in particolare, alcuni ambiti boschivi quercini ed a brughiera.

4. In tale zona non è ammesso alcun intervento di carattere edilizio ed infrastrutturale, ad eccezione di:

- Opere di pronto intervento e sistemazioni idraulico – forestali in relazione ad esigenze di pubblica incolumità;
- Interventi di difesa idrogeologica promossi dagli enti competenti;
- Tagliate, movimenti di terra, piste provvisorie ed ogni altra eventuale modifica del suolo eseguiti in via di emergenza durante lo spegnimento di incendi boschivi od interventi di soccorso.

5. Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti vegetazionali, in tale zona dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

a) nel caso di aree interessate da “bosco quercino a roverella” (*Quercus pubescens*) prevalente, così come indicate nella Tavola A3 Carta fisionomico vegetazionale:

- sono ammessi interventi di taglio a carico della robinia e di avviamento all’alto fusto sulla componente arborea autoctona dello strato arboreo e di quello alto – arbustivo (relativamente alle specie idonee allo scopo), con conservazione della compagine basso arbustiva e della vegetazione erbacea di sottobosco, nonché di messa dimora di alberi ed arbusti per piede d’albero od a gruppi in radure a rovo, a vegetazione ruderale od in ambiti con concentrazione di robinia. Nel caso di messa a dimora le specie da impiegare andranno scelte esclusivamente tra quelle riportate nell’ Allegato 3A
- In alternativa, si propone di lasciare il bosco alla evoluzione naturale.

Non sono, in ogni caso ammessi:

- Gli interventi di sfalcio, trinciatura e decespugliamento generalizzati della vegetazione di sottobosco;
- Il diserbo chimico;
- Lo scarico di materiali anche terrosi;
- La conversione in vigneto.

b) Nel caso di aree interessate da “brughiera a brugo”, così come indicate nella Tavola A3 Carta fisionomico vegetazionale, non sono ammessi i seguenti interventi:

- Estirpazioni estensive e/o puntuali e dissodamenti a carico delle superfici che ospitano la vegetazione in oggetto;
- Rimboschimento o messa a dimora di singole piante arboree ed arbustive;

- Incendio controllato;
- Diserbo chimico:
- Lo scarico di materiali anche terrosi;
- La conversione in vigneto.

E' comunque raccomandata l'eliminazione della proliferazione di robinia, mediante carcinatura.

Art. 21 Corsi d'acqua ed aree di rispetto (Zona omogenea QO)

1. Nell'ambito dell'area oggetto di piano sono compresi i seguenti corsi d'acqua:

- a) Rio dei Ronchi sopra il centro storico di Brazzano;
- b) Rio del Porton Ros sopra il centro storico di Cormons

2. Obiettivo del PRPC è il mantenimento dell'equilibrio idraulico, nonché il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei.

3. Nell'ambito degli alvei e delle relative aree di rispetto, sono consentite esclusivamente:

- a) Opere di manutenzione e sistemazione idraulica e forestale, compreso il taglio della vegetazione che ostacoli il deflusso delle acque, senza riduzione degli alvei e delle golene, ivi compreso il movimento e l'asporto di inerti, secondo le forme e le quantità stabilite dagli organi competenti;
- b) Opere di attraversamento infrastrutturale;
- c) Opere di scarico idraulico riguardanti unicamente le acque bianche;
- d) Opere per la fruizione culturale dell'ambiente fluviale, quali sentieri, punti di sosta, segnaletica ed altre opere minime, a condizione che non ostacolino il trasporto liquido e solido e siano sacrificabili in caso di piena.

4. Le opere ammesse nell'ambito dei corsi d'acqua compresi nell'area di piano, dovranno rispettare i seguenti criteri progettuali:

- a) La manutenzione ed il ripristino di opere e manufatti in alveo deve privilegiare i criteri dell'ingegneria naturalistica;
- b) La conformazione del corso d'acqua andrà rispettata, evitando le rettifiche del percorso;
- c) La stabilizzazione delle sponde e degli argini sarà realizzata privilegiando l'uso di opere in terre rinverdate, ovvero, se necessario, di palificate vive o di scogliere o muri a secco con piantagione negli interstizi;
- d) La vegetazione ripariale esistente andrà mantenuta ed eventualmente integrata con l'impianto di nuovi alberi ed arbusti; nel caso di necessità di

estirpo, per documentate esigenze di sicurezza idraulica, il progetto dovrà prevedere la ricostituzione delle formazioni ripariali con specie coerenti con il paesaggio vegetale circostante, anche mediante la costituzione di strutture vegetali preparatorie;

- e) I tratti finali di scarichi (acque bianche) e confluenze andranno previsti con rivestimento in pietra o sasso, occultando le tubazioni;
- f) Nella realizzazione delle opere minori di attraversamento (passerelle, guadi, ponticelli), va privilegiato l'utilizzo di acciaio, legno e rivestimenti in pietra per la mascheratura delle parti in c.a.
- g) Le opere di sistemazione idraulico – forestale che consentano incrementi significativi dei tempi di corrivazione (serbatoi, vasche di laminazione) attuate con tecniche di ingegneria naturalistica.

5. Sono comunque vietati:

- a) Gli interventi di alterazione morfologica di alveo e golene per espansioni edilizie;
- b) L'utilizzazione agricola entro una fascia di m. 4,00, misurata dal ciglio della sponda dell'argine e lo spigolo più vicino dell'area coltivata;
- c) Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d'acqua, in grado di limitare la sezione degli stessi, necessaria al libero deflusso delle acque;
- d) Gli interventi di ritombamento dei corsi d'acqua esistenti;
- e) L'alterazione del letto del corso d'acqua mediante scariche, traverse, sbarramenti metallici e simili;
- f) La riduzione del flusso idrico dei canali e dei corsi d'acqua. Eventuali derivazioni o prelievi idrici sono consentiti nei modi e quantità stabiliti dagli organi competenti, solamente nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica ed i caratteri paesaggistici del corso d'acqua, valutati lungo tratti significativi dell'asta di deflusso.

Capo III Indirizzi progettuali per le infrastrutture a rete

Art. 22 Viabilità principale e secondaria

1. La viabilità dell'area del monte Quarin, interessa percorsi carrabili o pedonali di antica formazione, che attraversano aree di rilevante valore storico, ambientale e paesaggistico.

2. Tale viabilità interessa, sia percorsi di uso pubblico, che percorsi di tipo interpodereale od interni ai fondi privati, ma comunque ben riconoscibili e storicamente consolidati; la carreggiata è, in genere, di larghezza inferiore ai m.5,00, con fondo in asfalto, terra battuta, ghiaia o pietra, ovvero con gradini in pietra. Per lunghi tratti è caratterizzata lateralmente da muri di contenimento o recinzione in pietra o in cemento armato a vista.

3. Obiettivo del PRPC è quello di favorire la conservazione e la valorizzazione di tale viabilità, in quanto ritenuta qualificante per l'assetto paesaggistico dell'area oggetto di piano, prevedendo inoltre il recupero di alcuni tracciati storici catastalmente documentati ora non più praticabili e riconoscibili e l'uso pubblico di alcuni sentieri ora privati. Il PRPC inoltre persegue interventi atti a recuperare e valorizzare anche alla fruizione pubblica manufatti di valore storico-archeologico (la cosiddetta Fonte delle Ninfe, posta nei pressi del sentiero del Cret) e a completare o recuperare la rete esistente con la finalità di migliorare l'accessibilità e la fruizione del monte Quarin per esigenze pubbliche di tipo turistico e ricreativo.

4. Gli interventi di riqualificazione, completamento o recupero della viabilità esistente di cui ai precedenti commi dovranno osservare i seguenti criteri prescrizioni progettuali:

- a) Per la viabilità esistente è previsto il mantenimento dell'assetto attuale, con interventi di miglioramento funzionale, quali le realizzazione di opportune opere di regimazione delle acque piovane, nonché la sostituzione di eventuali pavimentazioni in asfalto o cemento, con altre più consone quali pietra, terra battuta, ghiaia, misto granulare non legato, macadam;
- b) Per la viabilità di progetto è consentita una larghezza massima della carreggiata di m. 6,00, nonché una pavimentazione in pietra, terra battuta o ghiaia, con gradini in pietra o legno; dovranno, comunque, essere predisposte opportune opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche prevedendo soluzioni che incrementino i tempi di corrivazione.
- c) E' comunque ammessa la predisposizione di aree di sosta, con panchine ed attrezzature, la posa di segnaletica turistica ed agrituristica, la manutenzione delle murature e dei manufatti in pietra esistenti, la ricostruzione delle murature crollate; ai lati del tracciato è consentita esclusivamente:

- La realizzazione di recinzioni con muri in pietra ciechi od intonacati; in tal caso dipinti con coloriture rientranti nelle gradazione delle terre naturali, oppure siepi;
 - In corrispondenza degli accessi carrai o pedonali, la realizzazione di portoni o portoncini di disegno tradizionale, in legno od in ferro; qualora realizzati in legno, dovranno essere trattati con vernici o dipinti in verde o rosso, mentre nel caso di realizzazione in ferro dovranno essere dipinti in colori scuri (marrone, grigio o nero) ovvero in colore verde o rosso;
 - E' in ogni caso prevista la sostituzione degli esistenti elementi di recinzione quali filo spinato, rete o grate con pali in ferro o cemento, palizzate, etc.
5. In sede di progettazione attuativa, nel caso di nuovi interventi, non potranno essere modificati i tracciati proposti dal piano, ad eccezione di limitate modifiche imposte dal maggiore grado di definizione della progettazione stessa.
6. La sistemazione dell'area della cosiddetta Fonte delle Ninfe dovrà essere supportata da un accurato rilievo in scala 1:50 dei manufatti e dell'intorno, con indicazione degli elementi archeologici, dei materiali costruttivi, dell'andamento dei suoli, delle presenze vegetazionali. Gli interventi dovranno adottare i metodi e le cautele del restauro scientifico e dovranno porre particolare attenzione alla conservazione dei caratteri originali dell'edificio. Qualsiasi opera di scavo o di movimento terra dovrà essere eseguita con il metodo della prospezione archeologica stratigrafica al fine di verificare la presenza di testimonianze archeologiche.
7. Il piano suddivide la viabilità, esistente e di progetto, in principale e secondaria, quest'ultima inoltre suddivisa tra pubblica e privata. La viabilità principale, generalmente di proprietà pubblica, è finalizzata ad assicurare una buona accessibilità, anche meccanizzata, all'area di piano con particolare riguardo alle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico (Chiesa della B.V. del Soccorso, Parco archeologico del castello, agriturismo Quarin etc.). Dalla rete viaria principale di diparte una viabilità più capillare, di carattere secondario, finalizzata ad assicurare l'accessibilità agli edifici ed ai singoli fondi agricoli e la fruizione turistica.
8. La viabilità principale, pubblica, dovrà avere di norma le seguenti caratteristiche tecniche:
- a) Larghezza massima sede stradale: ml. 6,00
 - b) Numero corsie: 2
 - c) Larghezza corsie: ml. 3,00

- d) Fondo stradale: Lastricato in pietra, ghiaia, terra battuta, misto granulare non legato, macadam.
9. La viabilità secondaria, pubblica e privata, dovrà avere di norma le seguenti caratteristiche tecniche :
- a) Larghezza massima sede stradale: ml. 3,00
 - b) Fondo stradale: Lastricato in pietra, ghiaia, terra battuta, misto granulare non legato, macadam.

Art. 23 Viabilità forestale

1. La viabilità principale ed antincendio è costituita da:
 - a) Strade forestali principali, con funzione di trasporto delle maestranze e di concentramento, esbosco e trasporto del legname;
 - b) Piste secondarie, atte al concentramento ed esbosco del legname, non soggette né a concessione edilizia né a verifica di conformità urbanistica ed autorizzazione paesaggistica, purchè siano conformi alle norme e prescrizioni forestali;
 - c) Strade antincendio, previa dichiarazione di utilità funzionale da parte del competente Ispettorato ripartimentale delle foreste.
2. Le strade forestali principali e le strade antincendio, sono costruite con fondo stabilizzato per consentire la percorribilità di mezzi anche pesanti a velocità ridotta.
3. Le piste forestali secondarie si distinguono in:
 - a) Piste di strascico principali a fondo naturale, ricavato con apripista, atte all'esbosco a strascico, orientate secondo le curve di livello e con pendenza non elevata, spaziate fra loro di 100 – 200 m e lunghe non più di 1000 m;
 - b) Piste di strascico secondarie, costituite da varchi nel soprassuolo, senza movimenti di terra ed orientate lungo la massima pendenza, atte al concentramento ed esbosco, soprattutto in discesa per poche decine di metri e spaziate fra loro di 30 – 60 m;
 - c) Linee di avvallamento in sostituzione delle piste secondarie su pendenze superiori al 40%;
 - d) Linee di gru a cavo, in sostituzione delle piste e delle linee di avvallamento, per distanze superiori ai 120 m per l'esbosco, in salita su pendenze sopra il 20%, ed in discesa sopra il 40%.
4. La programmazione, la progettazione e la realizzazione della viabilità forestale sono soggette alle prescrizioni tecniche contenute negli allegati al

DGR 23 marzo 1990 n° 1245 ed a quelle dei piani di viabilità forestale di bacino ove esistenti. In particolare nella scelta del tracciato definitivo dovranno essere approfondite le conoscenze riguardanti gli aspetti geomorfologici, idrogeologici, geotecnici e geomeccanici, al fine di garantire la stabilità e la durabilità dell'opera.

5. Le strade forestali principali e le strade antincendio hanno larghezza non superiore a 3 m. e non inferiore a 2,5 m. e piazzole di sosta e scambio di larghezza generalmente non superiore a 3 m, poste di norma ogni 500 m.

Art. 24 Servizi tecnologici

1. Nell'ambito dell'area oggetto di piano, indipendentemente dalle destinazioni di zona ed in deroga ai relativi parametri urbanistico – edilizi, è consentita la costruzione di manufatti ed impianti necessari alla realizzazione o al completamento della rete dei servizi pubblici e dell'utenza privata (acquedotto, energia elettrica, gas metano, telefono, fognature, captazione e smaltimento delle acque piovane, gas liquefatto etc.) ed all'esercizio degli stessi.

2. Nell'area oggetto di piano, in relazione ai rilevanti valori paesaggistici ed ambientali presenti, i manufatti e gli impianti di cui al precedente comma, dovranno di norma essere interrati, fatte salve motivate deroghe nei casi di comprovata impossibilità tecnica e di necessità di ispezione.

3. Nel caso di linee elettriche e telefoniche, qualora non sia possibile procedere ad un loro interrimento, dovranno essere studiati con particolare cura sia i tracciati, che le caratteristiche tecniche dei manufatti. In particolare:

- a) Nella scelta dei tracciati delle linee si dovrà evitare di attraversare aree di interesse archeologico, storico – culturale e naturalistico;
- b) I tracciati dovranno inserirsi nel paesaggio in modo fluido, seguendo gli andamenti dei rilievi; si dovrà evitare di norma di tagliare di netto pendici e versanti o di attraversare cime e creste di rilievi, appoggiando, ogni qual volta sia possibile, il tracciato ai fianchi stessi dei rilievi;
- c) Nelle aree terrazzate od ondulate, si dovranno preferire tracciati interessanti le parti più basse, evitando, ove possibile che la linea si stagli contro il cielo;
- d) I nuovi tracciati dovranno seguire preferenzialmente assi già attrezzati, quali strade, canalizzazioni, etc; nel caso di tracciati paralleli a strade, essi dovranno collocarsi possibilmente a monte rispetto alle stesse, con priorità per i versanti in ombra; quando possibile le linee dovranno essere opportunamente mascherate mediante cortine arbustive ed arboree; si dovrà evitare al massimo l'attraversamento di strade; quando ciò sia indispensabile, gli attraversamenti dovranno avvenire con linee leggermente

diagonali rispetto al tracciato viario e, ove possibile, in corrispondenza di curve.

- e) I nuovi tracciati non dovranno di norma attraversare aree boscate; quando ciò sia indispensabile, si dovranno evitare tracciati rettilinei.
- f) I manufatti di servizio dovranno risultare non facilmente visibili e mimetizzati dalla vegetazione o da paramenti lapidei.

4. In quanto in contrasto con i rilevanti valori paesaggistici ambientali ed architettonici viene, di norma, vietata l'installazione di antenne paraboliche, fatta eccezione per la zona QB1 dove, peraltro, dovranno essere adottate particolari cautele per impedirne la vista dalla pubblica viabilità.

Art. 25 Pali tutori della vite o di sostegno alle reti tecnologiche

1. Nell'area di piano, è obbligatorio l'uso di pali in legno per l'impianto di nuovi vigneti o per la ricostituzione di quelli preesistenti. In tale area è, altresì, obbligatorio l'uso di sostegni in legno per la realizzazione di qualsiasi palificazione necessaria alle reti tecnologiche, fatte salve le particolari condizioni in cui sia dimostrata la necessità tecnica di ricorrere ad altre soluzioni.

TITOLO QUARTO

Capo I Norme finali

Art. 26 Aree soggette a fenomeni franosi

1. Le aree soggette a fenomeni franosi, così come individuate nella Tav. P1 Zonizzazione di progetto e perimetrata nella cartografia tematica allegata al PRPC (Tav. A2 Carta Idrografica), con la esclusione delle “zone stabilizzate soggette nel passato a fenomeni franosi”, non sono edificabili.

2. Nel caso di fenomeni franosi eventualmente ricadenti nelle Unità Minime di Intervento così come individuate nella Tav. P1 - Zonizzazione di progetto, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere preceduti da una sistemazione dei processi franosi da attuarsi, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche orografiche e paesaggistiche dell'area, con l'osservanza dei criteri normativi richiamati nel successivo comma.

3. Nelle fasi di progettazione delle opere di sistemazione idrografica dei fenomeni di dissesto geostatico dovranno essere valutati adeguatamente tutti i parametri caratterizzanti l'instabilità, in particolare dovranno definirsi i seguenti aspetti:

- a) Tipologia della frana, caratteristiche morfologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, geomeccaniche; dovranno, altresì, essere valutati i volumi mobilizzati e le aree suscettibili di espansioni del fenomeno secondo quanto stabilito dall'art. G.2.1. del DM LLPP11/3/88 – Circ. LLPP 24/9/88 n.30483.
- b) Quantificazione geotecnica – geomeccanica del terreno o degli ammassi rocciosi mediante un adeguato numero di prove in situ o in laboratorio, secondo quanto indicato nell'art. G.2.2. del DM LLPP11/3/88 – Circ. LLPP 24/9/88 n.30483. Nelle verifiche preliminari potranno utilizzarsi i parametri definiti in Allegato 2a.
- c) Le verifiche di stabilità dovranno considerare le possibili tipologie di scorrimento in base alle caratteristiche meccaniche del terreno e dalla distribuzione delle pressioni neutre che risultino dal programma d'indagini. Dovranno essere sviluppate le argomentazioni espone nell'art. G.2.3. del DM LLPP11/3/88 – Circ. LLPP 24/9/88 n.30483.
- d) Gli interventi di sistemazione e di consolidamento del pendio dovranno essere programmati in base ai risultati ottenuti dalle verifiche di stabilità. Tali analisi riguarderanno le condizioni del versante stabilizzato. Dovrà essere verificato quanto stabilito dall'art. G.2.4. del DM LLPP11/3/88 – Circ. LLPP

24/9/88 n.30483. Dovranno essere altresì preferiti gli interventi attuati con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, privilegiando negli scorrimenti superficiali, le opere di drenaggio superficiale e subsuperficiale (fossati e trincee drenanti), l'esecuzione di palificate e viminate, la disposizione a valle di gabbioni metallici riempiti di pietra locale, l'eliminazione delle zone instabili, l'attuazione di rinverdimenti e rimboschimenti ecc.

Art. 27 Edifici o manufatti in contrasto

1. Il piano indica, fra i contenuti della cartografia, alcuni piccoli edifici o manufatti sorti generalmente in epoca recente (baracche, pergole etc.), in contrasto con le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche, agricole ed insediative dell'area del monte Quarin.

2. Obiettivo del piano è quello di prevedere la rimozione di tali edifici o manufatti e la riqualificazione dei sedimi da essi occupati.

3. Per i manufatti esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione; l'area risultante, una volta avvenuta la demolizione, assumerà la classificazione della zona omogenea dell'area circostante.

Art. 28 Norme finali

1. Ferma rimanendo l'applicazione delle disposizioni dell'art. 41 della L.R. 52/1991, non trovano applicazione, nell'ambito dell'area oggetto del presente piano, le disposizioni dell'art. 70 delle norme di attuazione del vigente PRGC.

2. Ai soli fini dell'applicazione delle norme di cui alla L.R. 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni le zona QA1, Qa2, QA3 e QA4 sono da equipararsi alle zone omogenee A (centri storici).